



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTURO MALIGNANI"
UDINE



Circolare docenti n. 232

A tutti i docenti
Sede

Oggetto : procedura – sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola.

RICHIAMATE le comunicazioni fornite nel Collegio dei Docenti del 28 febbraio 2012
VISTA la Legge 241/1990, il DPR 249/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse", la Nota 31 luglio 2008 DPR 235/2007, il DPR 122/2009

PREMESSO che l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto **ESCLUSIVAMENTE** in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi **NON** superiori a 15 giorni (art. 4, comma 7, D.P.R. 24-6-1998 n. 249)

PREMESSO che l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica **per periodi superiori ai 15 giorni** può essere disposto solo "...quando siano stati commessi **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.... (e) la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo..." (art. 4, comma 9, D.P.R. 24-6-1998 n. 249)

SI FORNISCONO

le seguenti indicazioni procedurali:

- la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- le sanzioni disciplinari possono essere irrogate dal competente consiglio di classe soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata **effettivamente** commessa da parte dello studente incolpato;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- in nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- deve essere garantita - nell'applicazione della sanzione da parte del C.d.C. - la gradualità della sanzione in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, delle conseguenze che da esse derivano e della situazione personale dello studente;
- deve essere garantito il diritto alla difesa attraverso il contraddittorio;
- in quanto atto amministrativo, ai sensi della legge 241/1990, deve essere garantito l'avvio del procedimento in modo trasparente, curata la formalizzazione dell'istruttoria e la conclusione del procedimento, in particolare quando viene irrogata la sanzione disciplinare il provvedimento conclusivo **deve essere adeguatamente motivato** negli atti del C.d.C.;
- l'attribuzione di una valutazione sulla condotta insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che lo studente sia stato destinatario di **almeno** una sanzione disciplinare consistente nell'allontanamento dalla comunità scolastica **per un periodo superiore a 15 giorni** e quando successivamente alla irrogazione delle sanzioni lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

Si precisa che il docente delegato alla istruttoria è il prof. Alberto Della Piana, al quale vanno segnalate le situazioni che possono configurare le sanzioni disciplinari di cui all'oggetto.
Udine, 1 marzo 2012

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Ester Lami

COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
via Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A